



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE
COMPAGNIA "IL CASTELLO " APS



TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, EFFICACIA, FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Teatrale Amatoriale Compagnia "IL CASTELLO" Associazione di Promozione Sociale (in seguito APS'), con sede in Piazza Vittorio Veneto n.27 in Camerata Picena (An), nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore. L'APS assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, apolitica e acconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione ed è valutato secondo le regole dei contratti ed i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile. L' eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci, disciplina gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività associativa.

Articolo 3) L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 4) L'Associazione non ha scopo di lucro, è retta ed opera secondo principi democratici e persegue il fine esclusivo della pratica, diffusione, promozione, tutela della cultura attraverso ogni espressione di creatività e di valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica. L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini per mezzo delle seguenti attività:

- allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, musicali e non, munendosi di tutti i mezzi necessari e attuando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
- organizzazione e partecipazione a spettacoli con scopi benefici;
- organizzazione di raccolte occasionali di fondi per reperire risorse finanziarie utili all'esclusivo raggiungimento delle finalità sociali;
- organizzazione e partecipazione a corsi di formazione, laboratori teatrali e stages di aggiornamento per le diverse specializzazioni, rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri soci e a quelle di associazioni similari;
- affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico, e ricreativo proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale
- promozione e partecipazione ad iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale (convegni, manifestazioni, concorsi, saggi, etc);
- svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- richiesta di contributi e sussidi a favore dell'attività teatrale;
- ogni altra attività culturale idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle lettere del comma 1 dell'art.5 del CTS (Codice del Terzo Settore) segnatamente lettere d), i) ed l).

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi,

convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO SECONDO: SOCI. AMMISSIONE, DIRITTI e DOVERI, REVOCA, RECESSO

Articolo 5) L'adesione all'Associazione è libera. Sono soci dell'Associazione: i fondatori; tutti coloro (persone fisiche), nei limiti previsti dal comma 3 dell'art.35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi ed intendendo partecipare all'attività, presentano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

La richiesta su apposito modulo, oltre alle generalità, ai dati fiscali ed al recapito del soggetto, nonché cellulare ed indirizzo di posta elettronica, dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Articolo 6) L'accettazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il contestuale pagamento della quota sociale, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale (1 gennaio – 31 dicembre); non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR). In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata nel Libro dei Soci

L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che dovrà esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione utile seguente la presentazione della domanda.

Nel caso la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo dovrà, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e l'interessato entro 60 giorni, potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella successiva convocazione.

Articolo 7) Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, Per i soci minorenni il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' esclusa qualsiasi limitazione alla partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione. I Soci hanno diritto a frequentare i locali ed eventuali sedi secondarie, di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di usufruire della copertura assicurativa attuata dall'Associazione. Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art.8 dello Statuto.

Articolo 8) I Soci sono obbligati e si impegnano :

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio;
- al pagamento degli eventuali contributi sociali straordinari proposti dal Consiglio Direttivo e avallati dall'Assemblea dei Soci;

Le quote sociali e i contributi associativi straordinari sono intrasmissibili qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed a prestare la propria opera secondo i fini dell'Associazione - in relazione alle esigenze artistiche della stessa e secondo la disponibilità e le capacità di ognuno - in modo

volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ma con spirito solidaristico.

I Soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi straordinari eventuali, hanno diritto di:

- partecipare e intervenire alle Assemblee dei Soci;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, del Bilancio Consuntivo e Preventivo, del Regolamento e per la nomina del Consiglio Direttivo, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in esecuzione;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in esecuzione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- conoscere e concorrere alla formazione dei programmi di attività ed alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- ricevere rimborsi per spese effettivamente sostenute per l'attività dell'Associazione, dietro rendicontazione e su mandato espresso del Consiglio Direttivo o del Presidente - in caso di massima urgenza -, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci;
- rassegnare volontariamente le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta o via e-mail al Consiglio Direttivo;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili.

La qualità di socio si perde esclusivamente per:

- dimissioni volontarie o decesso
- perdita della capacità di agire
- mancato versamento, senza giustificato motivo, della quota associativa e/o degli altri contributi eventualmente dovuti, entro il 31 marzo (morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota sociale);
- mancata e immotivata partecipazione ovvero totale disinteresse alla vita dell'Associazione o comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di Socio;
- estinzione dell'Associazione;
- non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione (danni morali o materiali) entro e fuori della stessa o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o favorisce la destabilizzazione della vita associativa;

Tra il momento dell'obbligatoria preventiva contestazione formale degli addebiti (che comporta l'immediata sospensione del Socio) e l'esclusione devono trascorrere non meno di 15 giorni, durante i quali il Socio può presentare le sue motivazioni.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima seduta utile, dall'Assemblea dei Soci, con voto palese ed a maggioranza semplice, dopo un contraddittorio con il Socio interessato. La deliberazione di radiazione deve essere adeguatamente comunicata al Socio.

Il Socio radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci seguente il pagamento.

Il ricorso e l'esclusione del Socio soggiacciono all'art. 24 del Codice Civile. I Soci dimessi o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annua versata, o a corrispettivi ad alcun titolo; né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO TERZO - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci (organo sovrano); il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario e il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per la totalità degli associati, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e/o degli eventuali contributi straordinari, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie. e sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto – o a mezzo lettera raccomandata A/R o via e-mail, sms, o con qualsiasi altro mezzo divulgativo valido e verificabile – da inviarsi al recapito risultante dal Libro dei Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente la data dell'assemblea, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione (a non meno di un'ora dalla prima).

La convocazione dell'Assemblea dei Soci va pubblicata sul sito web dell'Associazione. La presenza in Assemblea del Socio non invitato secondo le formalità di cui sopra, sana il vizio.

Proposte o mozioni che si intendono discutere in Assemblea devono essere scritte e presentate al Presidente; mozioni urgenti e proposte di modifica dell'Ordine del giorno possono essere presentate anche a voce, durante i lavori, e inserite nell'O.d.g.

L'Assemblea, se necessario, nomina uno o più scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva per la designazione del Consiglio Direttivo è fatto divieto di nominare tra gli scrutatori i candidati alle cariche.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo (esercizio sociale 1 gennaio – 31 dicembre) ed il bilancio preventivo;
- deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare sull'esclusione o radiazione dei soci e di coloro che facciano richiesta d'iscrizione;
- fissare la quota associativa per l'anno seguente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare i limiti di rimborso delle spese stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa documentate;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e la vita associativa di propria competenza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata con Ordine del giorno almeno metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione; ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, per

- la modifica dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In caso di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati per delega. Le Delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti. Per la validità della costituzione dell'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione è necessaria la presenza diretta o per delega di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. Per l'approvazione delle delibere relative alla modifica dello Statuto, in prima convocazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti e/o delegati; in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di un terzo più uno dei Soci presenti e/o delegati. In caso di delibera per scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti e/o delegati. All'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. Il voto è palese tranne che per l'elezione del Consiglio Direttivo, con voto a scrutinio segreto. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio maggiorenne, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare tramite delega solo un altro socio.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante o da altro socio incaricato dal Presidente (che verifica la regolarità della convocazione, la validità della costituzione nonché la validità delle eventuali deleghe) – e, se nominati, dagli scrutatori –, e conservato presso la sede dell'Associazione nel Libro delle Assemblee dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (organo esecutivo) nominato dall'Assemblea (secondo l'art.2382 del C.C.) ed è composto da cinque a sette membri – comunque sempre in numero dispari – eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione, e successivamente a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali e/o dei contributi straordinari. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente, e il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere (questi ultimi a maggioranza semplice) e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri. Nel caso in cui uno o più consiglieri (ma meno della metà del Consiglio Direttivo), per qualsiasi ragione, venissero meno, saranno sostituiti dal primo dei non eletti. In caso di ex aequo, ha la precedenza il più anziano di iscrizione e in ultima analisi si procede per sorteggio. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea dei Soci utile, quando si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica – anche non contemporanea – della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e vengono rimborsate solo le spese rendicontate inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, salvo revoca per giusta causa da parte dell'Assemblea dei Soci, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo; il Presidente può essere eletto al massimo per 3 mandati consecutivi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice (ad eccezione che per le procedure di radiazione, per le quali occorre la maggioranza assoluta), con la presenza validante di almeno metà dei consiglieri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni nelle forme che ritiene più opportune - purché verificabili (comunicazione diretta o per e-mail) - specificando l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare su tutti i problemi generali inerenti le finalità associative, nonché sui criteri e le direttive generali per la loro attuazione
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre il rendiconto economico/finanziario di cassa (bilancio annuale consuntivo) secondo quanto previsto dall'art 13 C.T.S. e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario da approvare;
- fissare le date delle Assemblee Ordinaria dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi o dal Consiglio Direttivo;
- determinare la quota sociale per l'anno a venire e gli eventuali contributi straordinari, e le modalità di versamento;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- decidere la stipula di tutti gli atti, contratti, convenzioni inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di propria competenza;
- proporre eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di sospensione o di radiazione verso i Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- vagliare le ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- decidere circa l'ingaggio di professionalità tecniche, artistiche, di consulenza amministrativa determinandone il compenso da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- deliberare l'indirizzo artistico delle rappresentazioni, per ogni stagione teatrale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ;
- curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Al conflitto di interesse di membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione nel Libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo, a disposizione dei Soci.

PRESIDENTE

Articolo 11)

Al Presidente, eletto dai membri del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, spetta la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, che sovrintende l'intera gestione dell'Associazione, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti amministrativi che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone iniziative, manifestazioni ed attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti o conferire procure, in via transitoria o permanente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui il Presidente si sia dimesso o sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione, fino alla elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTE

Articolo 12) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea dei Soci o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Facendone le veci, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Articolo 13) Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione, aggiornamento e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali (Assemblea e Direttivo) negli appositi registri.

In difetto le suddette attribuzioni sono in capo al Presidente che può demandarle ad altro consigliere.

TESORIERE

Articolo 14)

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e all'ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi straordinari e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi;
- cura la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio sociale.

In difetto le suddette attribuzioni sono in capo al Presidente che può demandarle ad altro consigliere. L'incarico di Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze. Al momento della cessazione del mandato, per qualunque causa, dovrà essere redatto un apposito verbale per la consegna della situazione finanziaria e patrimoniale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. La sostituzione e la cooptazione nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato stesso.

LIBRI SOCIALI

Articolo 15) Libro dei Soci; Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro una settimana dalla richiesta al Segretario.

TITOLO QUARTO –

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCIO, RESPONSABILITÀ

Risorse economiche

Articolo 16) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi straordinari dei Soci determinati dal Consiglio Direttivo;
- proventi da allestimenti e altre iniziative svolte a fini istituzionali
- contributi liberi dei privati;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari di persone fisiche e giuridiche;
- attività di raccolta fondi;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni e di immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

I fondi sono depositati presso l'Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente eventualmente con la firma di un Consigliere delegato dal Presidente.

Erogazioni, donazioni e lasciti

Articolo 17)

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione può inoltre ricevere – con riserva - eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (con modalità e tempi di utilizzo conformi alle finalità associative) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I beni

Articolo 18) L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà dei Soci in comodato d'uso, oppure di terzi sia in comodato d'uso che in affitto.

I beni sono elencati in un apposito inventario tenuto dal Tesoriere e depositato presso la sede dell'Associazione per essere consultato dai soci.

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale e utilizzo del patrimonio

Articolo 19) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita (ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017), nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Bilancio ed Esercizio Sociale

Articolo 20) Il bilancio consuntivo deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento patrimoniale ed economico - finanziario complessivo dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro e non oltre il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 15 aprile di ciascun anno nelle forme



previste dagli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS; l'eventuale bilancio preventivo, nonché determinare l'entità della quota associativa per l'anno successivo su proposta del Consiglio Direttivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno. In caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade e trova applicazione quanto prescritto dall'art. 10 del presente Statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede legale dell'Associazione e consegnato in copia brevi manu o spedito ai Soci per mezzo di raccomandata A/R o via e-mail, 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'Assemblea dei Soci il Presidente espone una breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea dei Soci come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, le modalità, i termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno di ogni anno. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Convenzioni

Articolo 21) Le convenzioni tra l'APS (Associazione di Promozione Sociale) e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione previa consultazione dell'Assemblea dei Soci, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Responsabilità dell'Associazione

Articolo 22)

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati a terzi da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione e solo loro delegati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Regolamento interno

Articolo 23) L'Assemblea dei Soci può approvare il Regolamento interno che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino a quando non sia eliminato o modificato dall'Assemblea medesima.

Estinzione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Articolo 24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, secondo quanto prescritto dall'art.9 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore (secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs 117/2017) o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25) Il presente Statuto, regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ed entra in vigore all'atto della sua approvazione ad eccezione della definizione contenuta nell'Art.1 di "APS" quale parte integrante dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 26) Il presente Statuto, scritto in 22 pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei Soci dell'Associazione Teatrale Amatoriale Compagnia "Il Castello" APS riuniti in Assemblea in data 27 novembre presso la sede di Piazza Vittorio Veneto n.27, in Camerata Picena (AN), entra ipso facto in funzione. Copia del presente Statuto è depositata presso la sede legale dell'Associazione per la consultazione.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono influenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto in Camerata Picena (An), 27 novembre 2019:

Presidente: Monia Giaccaglia

Vice Presidente: Anna Maria Falasco

Segretario: Mirco Gardoni

Monia Giaccaglia
Anna Maria Falasco
Mirco Gardoni

